

DELIBERA N. 799

6 dicembre 2021

Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016

Parole chiave

Iscrizioni Elenco *in house*, diniego

Visto

l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti degli affidamenti *in house providing*;

Visti

gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» laddove prescrivono i requisiti degli affidamenti *in house providing* alle società;

Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;



Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNE DI ARZIGNANO (CF 00244950242), ricevuta al protocollo ANAC n. 44798 del 25.05.2018, ID 943, relativa all'organismo AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL (CF 03052780248), più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

Considerato che

1. a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;
2. a seguito di una prima richiesta di integrazione documentale (protocollo ANAC n. 46517 del 22.06.2020), rispetto alla quale il Comune di Arzignano aveva fornito alcuni elementi di chiarimento (protocollo ANAC n. 47026 del 23.06.2020), con successiva nota (protocollo ANAC n. 51691 dell'08.07.2020) si richiedevano ulteriori chiarimenti/integrazioni documentali a supporto della sussistenza dei requisiti di iscrizione nell'Elenco, in particolare:
 - a) conferma della sottoscrizione, da parte di tutti i soci, della Convenzione di controllo analogo;
 - b) riscontro circa le modalità di nomina degli amministratori al fine di verificare il rispetto dell'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;



3. con il protocollo ANAC n. 15535 del 22.02.2021 l'Ufficio istruttore ha inviato una nota di preavviso di rigetto per mancato riscontro alla richiesta di cui al punto 2, ai sensi del punto 5.5 delle Linee guida n. 7;
4. esaminate le controdeduzioni del COMUNE DI ARZIGNANO (protocollo ANAC n. 18266 del 03.03.2021), l'Ufficio istruttore ha ritenuto che gli elementi forniti non risultavano sufficienti ad assicurare il requisito del controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e pertanto, con la nota protocollo ANAC n. 25880 del 26.03.2021, è stato richiesto un sollecito riscontro circa l'eventuale impegno a eliminare le cause ostative all'iscrizione entro il termine di 60 giorni dalla manifestazione del predetto impegno, come previsto dal punto 5.5 delle Linee Guida n. 7;
5. alla nota protocollo n. 25880/2021 di cui al punto 4 sono seguiti ulteriori solleciti sia mediante PEC (protocollo ANAC n. 50651 del 25.06.2021) sia per le vie brevi (mail del 17.09.2021);
6. risultano trascorsi i termini previsti dal punto 5.5 delle Linee Guida n. 7 senza che il COMUNE DI ARZIGNANO abbia manifestato l'impegno agli adeguamenti richiesti;

Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 192 del d.lgs. 50/2016, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'odierna adunanza

Rigetta

la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ID 943, presentata dal COMUNE DI ARZIGNANO (CF 00244950242), in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL (CF 03052780248).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 dicembre 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente